

OGGETTO: Approvazione schema contratto di servizio per la gestione e riscossione delle entrate tributarie e delle entrate extra-tributarie periodo: 2016/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- con deliberazione di C.C. n. 27 del 09/05/2006 si approvava la partecipazione del Comune di Pogliano Milanese alla Società Gesem srl (Gestione Servizi Municipali Nord Milano) e nello stesso tempo si approvava lo statuto e lo schema di patti parasociali;

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto in data 17/11/2006 dai Sindaci dei Comuni di Arese, Lainate, Pogliano Milanese e Nerviano ed approvato dal Consiglio Comunale di Pogliano Milanese nella seduta del 29/11/2006, con atto n. 73;

RILEVATO che al punto 12) del predetto protocollo di intesa si precisava l'intenzione Comune di Pogliano Milanese di affidare con decorrenza 1° gennaio 2007 il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e dal 1° gennaio 2009 il servizio di pubbliche affissioni e riscossione della pubblicità;

ATTESO che Gesem srl costituita con il nome originario di Arese Multiservizi S.u.r.l. con deliberazione del Consiglio comunale di Arese n. 79 del 28.11.2002, è oggi partecipata dai Comuni di Arese (27,6%), Lainate (27,6%), Nerviano (21,6%), Pogliano Milanese (9,5%), Rho (9,6%), Pregnana Milanese (2,05%) e Vanzago (2,05%);

DATO atto che le società pubbliche partecipate da enti locali, qual'è Gesem s.r.l., possono beneficiare dell'affidamento diretto dei servizi da parte dei Comuni soci secondo lo schema, di matrice comunitaria così detto " in house" come recepito dall'art.113 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 269/2003, convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della legge n. 326/2003, che offre la possibilità di affidamento diretto di servizi a rilevanza economica, tra l'altro, a società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti locali partecipanti esercitino un controllo sul servizio analogo a quello della gestione diretta e che la società affidataria realizza la parte più importante della propria attività con gli enti locali che la controllano;

ATTESO che nel caso di Gesem s.r.l. :

- il capitale sociale risulta totalmente di proprietà pubblica;
- l'amministrazione pubblica è in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi in virtù sia delle disposizioni statutarie sia dei poteri di vigilanza che sono previsti nel contratto di servizio allegato al presente atto;

- la Società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti controllanti;

RILEVATO che la predetta Società non necessita di iscrizione all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/96 e D.M. 11/9/2000, n. 289, se e per quanto operante per conto degli enti locali soci;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2008, con la quale si approvava lo schema di Convenzione con la società Gesem Srl per la gestione associata del servizio di igiene urbana per il periodo 01.01.2008/31.12.2030;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.09.2014, con la quale si approvava e si recepiva il Protocollo di Intesa e i Patti Parasociali tra i Comuni soci e si approvavano le modifiche allo Statuto della Società Gesem Srl, che prevedeva altresì il controllo e il coordinamento del servizio di igiene urbana per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2022, ad eccezione del Comune di Rho;

EVINTO che con particolare riferimento al servizio di igiene urbana integrata, i Comuni di Arese (con delibera C.C. n. 67 del 28.11.2006), Lainate (con delibera C.C. n. 102 del 30.11.2006), Nerviano (con delibera C.C. n. 44 del 30.11.2006) e Pogliano Milanese (con delibera C.C. n. 73 del 29.11.2006) tramite la deliberazione del Protocollo d'Intesa tra i Comuni Soci di Gesem Srl, hanno concordato e dato mandato alla società, quale loro Organismo strumentale, di programmare, organizzare e controllare a livello sovracomunale il servizio di igiene urbana integrato assegnato a Gesem il compito di espletare gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del servizio integrato di igiene urbana, come descritto dal D.Lgs 152/06;

CONSIDERATO che:

- L'art. 13 del decreto 223/06 stabilisce che le PA possono gestire servizi strumentali per il tramite di società partecipate purché abbiano oggetto sociale esclusivo e svolgano prevalentemente attività con gli enti partecipanti o affidanti;
- La Corte Costituzionale nel 2008, nel distinguere l'attività amministrativa dall'attività d'impresa svolta dalle Pubbliche Amministrazioni, ha chiarito che per oggetto sociale esclusivo delle società che svolgono servizi strumentali alla PA - e indicate dall'art. 13 del c.d. decreto Bersani deve intendersi oggetto non incompatibile con stessi gli servizi, e pertanto, ha individuato nella compresenza di servizi pubblici locali e strumentali il presupposto o l'elemento oltre il quale scatta il divieto;
- il servizio di gestione dei tributi locali rientra tra i servizi strumentali caratterizzati dall'elevato impegno di risorse nella formazione e sviluppo del personale, oltre che nell'impiego di tecnologie info-telematiche d'avanguardia. Lo stesso, inoltre, configurandosi quale servizio di natura altamente specialistica, risente a sua volta del beneficio economico indotto dall'incremento degli utenti serviti, oltre ad essere positivamente influenzato

dal confronto delle esperienze e dalla diffusione/standardizzazione delle competenze e dei processi di lavoro su scala più ampia;

ATTESO che costituisce oggetto del presente contratto di servizio:

1. La gestione di tutte le attività relative alla gestione, accertamento e riscossione dei seguenti tributi:
 - a) Imposta Comunale sugli Immobili (ICI),
 - b) Imposta Municipale Unica (IMU),
 - c) Tassa Servizi Indivisibili (TASI),
 - d) Tassa sui Rifiuti (TARI) / TARES / TIA
 - e) Imposta Comunale di Pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (PA);
2. La gestione di tutte le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali extratributarie, attraverso lo strumento giuridico dell'ingiunzione fiscale;

VISTO l'art. 52, c. 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 prevede la possibilità per gli enti locali di affidare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di altre entrate alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;

VISTO:

- ❑ l'art. 60 del vigente Statuto Comunale;
- ❑ il nuovo regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 29/03/2016 in particolare gli artt. 5/6/9;
- ❑ l'art. 3 commi 2 e 3 del vigente regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 28/05/2008, modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 29/03/2008;

VISTO l'allegato schema di contratto di servizio (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;

ATTESO che l'affidamento alla Società Gesem s.r.l., non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 2, lettera c del D.L.gs n. 446/97;

DATO atto che per la gestione del servizio in questione viene riconosciuto a Gesem s.r.l. un corrispettivo soggetto ad Iva sulla base dei piani finanziari presentati annualmente dalla società;

ATTESA la necessità di nominare quale funzionario responsabile per la gestione dei tributi oggetto del presente contratto , ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3 del D-L.gs n. 507/1993 e del vigente regolamento generale delle entrate il legale rappresentante di Gesem srl;

Visto l'art. 42 del D.l.gs 267/2000;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato schema di contratto di servizio relativo al servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie e delle entrate extra-tributarie fissandone gli obblighi e gli impegni reciproci sino al 31.12.2022 (all. A);
2. di dare mandato alla Responsabile d'Area Finanziaria la sottoscrizione del contratto di servizio in argomento e di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
3. di nominare quale funzionario responsabile dei tributi oggetto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3 del D.L.gs n. 507/1993 e del vigente regolamento generale delle entrate il legale rappresentante di Gesem srl;
4. di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, del D.L.gs 18.08.00, n. 267 (all.to n. 1).

Presenti

DISCUSSIONE:

VOTAZIONE:

Presenti:

Astenuti :

Votanti :

Favorevoli:

Contrari :

Stante l'esito della votazione la proposta di deliberazione è

Inoltre,

IL SINDACO

in relazione all'urgenza, chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE:

Presenti:

Astenuti :

Votanti :

Favorevoli:

Contrari :

Visto l'esito della votazione,

si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.